



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TENELLA SILLANI CHIARA

Seduta del 04/04/2019

FATTO

La parte ricorrente, premesso di aver stipulato, in data 29.09.2009, un contratto di leasing con l'intermediario convenuto, riferisce di aver commissionato, al fine di verificare la correttezza delle clausole negoziali, una perizia la quale ha evidenziato "*condotte illegittime*". Da questa, in particolare, emerge che mentre il contratto prevede un tasso di interessi del 3,580% ed un tasso di mora del 5,470%, il tasso soglia al momento della stipula era pari al 8,370%; che gli interessi di mora si applicano non in sostituzione dell'interesse corrispettivo, bensì sulla rata in quanto tale, ossia comprensiva di ogni voce di costo in essa contemplata, ivi compresi gli interessi corrispettivi, dal che deriva che il tasso effettivo di mora risulta ben superiore rispetto a quello che si sarebbe potuto evincere dalla semplice lettura in buona fede della relativa clausola, ponendosi oltre al tasso soglia usura. Afferma, conseguentemente, che il contratto *de quo* deve essere derubricato a finanziamento a titolo gratuito ai sensi dell'art. 1815 c.c., con restituzione degli interessi versati ma non dovuti. Precisa, inoltre, che l'art. 1 c. 629 l. 147/2013 ha modificato l'art. 120 c. 2 TUB, introducendo una nuova disciplina in materia di anatocismo la quale prevede un divieto di capitalizzazione periodica degli interessi e prescrive che gli interessi siano computati esclusivamente sul capitale; sottolinea che la richiamata disciplina introduce, a prescindere dalla deliberazione del CICR, il divieto in capo alle banche di operare alcuna capitalizzazione anatocistica degli interessi e, nel contempo,



l'obbligo di adeguare i contratti già in essere alla nuova normativa. Ciò premesso, sostiene che la computazione degli interessi di mora sulla rata, già comprensiva degli interessi corrispettivi nonché di ogni altra voce di spesa, sia da ritenersi di per sé illecita, in quanto contraria a norme imperative; sottolinea che tali contestazioni si fondano non già sulla perizia econometrica allegata, che ha il mero scopo di quantificare gli effetti della condotta illecita, quanto piuttosto sul contenuto del contratto in controversia, il quale riporta pattuizioni contrarie a norme imperative e come tali nulle.

Tutto ciò premesso, parte ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

1. accertare e dichiarare la nullità del contratto in oggetto nella parte in cui pattuisce un tasso d'interesse di mora effettivo che travalica il tasso soglia usura, attesa la sua evidente usurarietà; per l'effetto, derubricare il contratto in oggetto quale prestito a titolo gratuito ai sensi dell'art. 1815 c. 2 CC e condannare parte resistente alla ripetizione a favore di parte ricorrente di tutte le somme versate dalla seconda alla prima a titolo di interessi poiché non dovute;
2. accertare e dichiarare la nullità del contratto in oggetto per violazione di norme imperative con riferimento agli artt. 1418, 1344, 1815 CC, 120 TUB così come novellato dalla riforma del 2014; per l'effetto, derubricare il contratto in oggetto quale prestito a titolo gratuito ai sensi dell'art. 1815 c. 2 CC e condannare parte resistente alla ripetizione a favore di parte ricorrente di tutte le somme versate dalla seconda alla prima a titolo di interessi poiché non dovute.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, confermato di aver stipulato con il cliente, in data 29.09.2009, un contratto di locazione finanziaria, cessato nel 2016 per naturale scadenza, premesso che la delibera CICR del 2000 ha previsto, anche per i contratti di leasing, la possibilità che le rate scadute, comprensive di capitale ed interessi, producano effetti moratori, evidenzia che, in ottemperanza alla regola tecnica fissata dal CICR, ha pattuito in contratto sia la corresponsione di rate periodiche predefinite sia l'applicazione dell'interesse moratorio sull'intera rata scaduta; afferma, pertanto, come non risultino nella specie ravvisabili né interessi anatocistici né violazioni della normativa antiusura. Riguardo al travalicamento del tasso effettivo di mora (c.d. T.E.MO) con conseguente presunta violazione della normativa antiusura, precisa che la logica di tale tasso non ha alcuna validità giuridica; in relazione alla sommatoria degli interessi moratori con quelli corrispettivi, evidenzia che, stante la loro diversa natura e funzione, non può operarsi alcun cumulo nella determinazione del tasso soglia usura; rileva la corretta esclusione degli interessi di mora dal calcolo del TEG; sottolinea, inoltre, che il tasso di mora è stato convenuto in "5 punti oltre Euribor alle singole scadenze" e che pertanto al 29.09.2009, data di sottoscrizione, il tasso di mora si attestava al 5,47%; il TEGM, in vigore nel trimestre 01.07.2009 - 30.09.2009, risultava essere pari al 5,58%, mentre il tasso soglia usura era pari all'8,37%. Chiarisce, inoltre, che è stata emessa solo una fattura di interessi di mora dell'importo di € 14,55, relativa al periodo 01.09.2015 - 30.10.2015, il cui interesse è stato calcolato al tasso del 4,9547%, notevolmente inferiore sia al tasso soglia che al TEGM di riferimento per il menzionato periodo. In relazione alla presunta applicazione di interessi anatocistici, rileva, infine, che il piano di ammortamento "alla francese" non prevede alcuna capitalizzazione degli interessi. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso in quanto totalmente infondato.



DIRITTO

Con il primo motivo di gravame la parte ricorrente lamenta l'usurarietà originaria del contratto di mutuo derivandola dal calcolo *ex ante* del c.d. "tasso effettivo di mora" (T.E.MO) e chiede, di conseguenza, che venga accertata la gratuità del rapporto ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c., con obbligo per l'intermediario di restituire tutte somme versate a titolo di interessi perché non dovute. In proposito, si rileva che parte istante si richiama ad indici che non corrispondono a quelli ufficiali, valutando l'impatto dei ritardati pagamenti sul TAEG (Tasso Effettivo di Mora, cd. T.E.MO e Tasso Annuo Effettivo Nominale di Mora, cd. T.A.N.M.O.). Questo Arbitro ha già escluso la possibilità di utilizzare un criterio di calcolo per la verifica del superamento del tasso soglia diverso da quello indicato nelle Istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, quale, appunto, il c.d. T.E.MO (così, Collegio di Milano, decisione n. 7216/2018). Il TEGM individuato dal Ministero dell'Economia ai sensi dell'art. 2, co. 1 L. n. 108/96, d'altra parte, esclude dal calcolo gli interessi di mora e gli oneri assimilabili, contrattualmente previsti per il caso di inadempimento; in tale prospettiva, è consolidato orientamento dell'ABF non ammettere la sommatoria degli interessi corrispettivi con gli interessi moratori ai fini della verifica di rispetto del tasso soglia, stante la loro diversa natura e funzione, essendo i primi diretti a remunerare l'intermediario per la messa a disposizione del denaro in favore dell'*accipiens*, i secondi a forfettizzare il danno conseguente all'eventuale inadempienza del debitore (si veda, Collegio di Coordinamento, decisioni n. 1875/14 e n. 3412/14). Alla luce di quanto sopra evidenziato, la domanda, sul punto, non può essere quindi accolta.

Con la seconda contestazione il ricorrente denuncia l'applicazione di interessi anatocistici per il mancato adeguamento del contratto alla novellata disciplina prevista dall'art. 120 TUB, entrata in vigore in data 1/01/2014; viene contestato, in particolare, che l'applicazione dell'interesse di mora all'intera rata insoluta genererebbe l'applicazione di interessi anatocistici in contrasto con la sopravvenuta disciplina legislativa del 2014, da cui conseguirebbe la nullità della clausola di pattuizione degli interessi di mora, con conseguente ricalcolo del piano di ammortamento, applicazione del tasso legale e rideterminazione del saldo dare/avere dal 2014. In proposito, si ricorda che la disciplina in materia ha visto un susseguirsi di interventi normativi: in attuazione dell'art. 120 TUB, ante riforma del 2014, il CICR, con delibera del 09/02/2000, aveva contemplato la possibilità, nelle operazioni di finanziamento per le quali era previsto il rimborso del prestito mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, di prevedere l'applicazione dell'interesse di mora all'intera rata insoluta; a seguito delle modifiche introdotte con la legge n. 147/2013, l'art. 120 TUB, nel vietare la capitalizzazione degli interessi, non ha contemplato più tale possibilità; il D.L. n. 18/2016 infine, riformando ulteriormente l'art. 120 TUB, ha ribadito il divieto di anatocismo, facendo tuttavia espressamente salvi gli interessi di mora; in attuazione di tale riforma, il CICR ha emanato la delibera del 03/08/2016 (con efficacia dal 01.10.2016). Sul punto, si evidenzia che sulla natura immediatamente precettiva del divieto di anatocismo introdotto dalla citata legge 147/2013, pure in assenza di relativa deliberazione del CICR, con conseguente inefficacia sopravvenuta delle clausole contrattuali che contemplino la produzione di interessi su interessi, si è anche pronunciato il Collegio di Coordinamento (decisione n. 7854/2015). Da quanto sopra precisato, consegue che la liquidazione degli interessi di mora sugli interessi corrispettivi scaduti per i contratti di leasing stipulati - come quello in esame - sotto la vigenza della delibera CICR del 09.02.2000, risulta disciplinata sino al 31.12.2013; non disciplinata, dal 01.01.2014 al 30.09.2016; nuovamente disciplinata, dal 01.10.2016. Sotto il profilo dell'onere probatorio, si rileva inoltre che parte ricorrente non ha provato che le siano stati



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

addebitati interessi moratori, ma ha semplicemente fatto riferimento ad una allegazione di carattere tecnico; solo l'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, afferma che nel periodo intercorrente tra il 01.09.2015 e il 30.10.2015, sono stati addebitati interessi di mora per un totale di € 14,55 calcolato al tasso del 4,9547%, *“notevolmente inferiore sia al tasso soglia del terzo e il quarto trimestre 2015, pari rispettivamente al 12,59% e al 12,16%, sia al TEGM per gli stessi trimestri pari, rispettivamente, al 6,87% e al 6,53%”*. Nel caso di specie risulta, altresì, essere stato adottato un piano di ammortamento alla francese, metodo sulla cui legittimità si è di recente pronunciato questo Collegio (decisione n. 9266/2018, che richiama la pronuncia n. 429/2013) secondo il quale: *“[...] deve anzitutto escludersi [...] che il metodo di ammortamento alla francese sia illegittimo, comportando, di per sé, un fenomeno di anatocismo. Invero, nell'ipotesi di rate costanti, comprensive di capitale e interessi, la restituzione del capitale è prevista secondo quote crescenti, mentre per ciascuna rata, la quota di interessi è computata (senza fare applicazione di un meccanismo anatocistico, bensì) con la formula dell'interesse semplice in funzione del tasso, dei giorni e del capitale residuo, e non anche degli interessi pregressi”*. Alla luce di quanto sopra evidenziato, anche sotto il profilo dell'assunta applicazione di interessi anatocistici la domanda risulta essere priva di fondamento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA